#### Regione Basilicata APT Basilicata

Deliberazione del Direttore Generale

Data 27/04/2023

Atto n. 083

#### **OGGETTO**

Approvazione "Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma ad esperti esterni a norma dell'art. 7, commi 6 e ss., del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001" e ss.mm.ii."

Cap Imp. nº
€
Creditore
Cap Imp n°
€.,
Creditore
Cap Imp. n°.
€
Creditore
Cap Imp n°
€
Creditore
Сар Ітр. п°
€
Creditore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO Dott.ssa Roberta Laurino



### REGIONE BASILICATA

#### AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT

#### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile, nella sede dell'A.P.T. Basilicata, Potenza, Via del Gallitello 89, l'Ing. Antonio Nicoletti – Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

Visto il comma 2 dell'art.10 della L.R. nº 7/08, con il quale è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

Visto il DPGR n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 188 del 12/11/2020, relativa alla assegnazione della responsabilità per i procedimenti amministrativi;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 191 del 12/11/2020 relativa alla nomina dei RUP, così come modificata dalla delibera del Direttore Generale n. 258 del 11/11/2022 avente ad oggetto "D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Nomina RUP. Modifica deliberazione n. 191 del 12/11/2020";

Viste le Delibere del Direttore Generale n. 107 del 11/05/2022 e n. 65 del 31/03/2023 relative al conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa;

Vista la propria deliberazione n. 72 del 31/03/2022 avente ad oggetto l'adozione del bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 188 del 08/04/2022 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 20 del 29.07.2022, pubblicata sul BUR n. 41 del 02/08/2022 (Supplemento ordinario);

Vista la delibera del D.G. n. 267 del 29/11/2022 avente ad oggetto "Assestamento e Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022 e Pluriennale 2022/2024", approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 902 del 21/12/2022;

Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2022 n. 45 avente ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2023";

Vista la delibera del D.G. n. 312 del 29.12.2022 avente ad oggetto "Esercizio Provvisorio 2023";

Visto l'art. 1, comma 5, lett. f) della L. 7.06.2000 n. 150, il quale prevede che le attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni sono finalizzate a: "promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale";

Visto l'art. 11 della L.R. 4.06.2008 n. 7, il quale dispone che: "L'Agenzia di Promozione Territoriale, in raccordo con la programmazione regionale, promuove lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in maniera integrata, l'insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche locali, compresi i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale, per aumentare l'attrattività;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Esaminato, in particolare, l'art. 7, commi 6 e ss., del D. Lgs. n. 165/2001, che disciplina presupposti, modalità e limiti per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma da parte delle pubbliche amministrazioni ad esperti esterni;

Considerato, in particolare, che, in base al comma 6-bis del suddetto decreto legislativo "le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";

Visto il "Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni" adottato dall'Agenzia con deliberazione del D.G. n. 189 del 22/11/2010 e ss.mm.ii.;

Richiamata la deliberazione del D.G. n. 116 del 13/07/2020, con cui l'APT ha adottato il "Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma ad esperti esterni a norma dell'art. 7, commi 6 e ss., del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

Dato atto che il suddetto Regolamento ha cessato la propria efficacia in data 31.12.2020;

Tenuto conto delle enormi riduzioni di organico che l'APT ha avuto negli ultimi anni, dell'esigenza dell'Agenzia di realizzare tutti gli interventi progettuali di cui è soggetto attuatore e del sempre maggior grado di professionalità richiesto dall'espletamento delle attività connesse alla funzione dell'Ente;

Ritenuto per l'Agenzia, in ragione delle citate motivazioni, di fondamentale importanza procedere all'approvazione di un nuovo regolamento, che consenta di disciplinare termini, presupposti, modalità e limiti per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma ad esperti esterni;

Visto lo schema di "Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma ad esperti esterni a norma dell'art. 7, commi 6 e ss., del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001" e ss.mm.ii.", composto di n. 10 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, quindi, di procedere all'approvazione del suddetto Regolamento, da pubblicare nella home page e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'APT;

Visto il vigente Regolamento Amministrativo - Contabile dell'APT;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rosa Mancaniello;

#### **DELIBERA**

1) Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di procedere all'approvazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma ad esperti esterni a norma dell'art. 7, commi 6 e ss., del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001" e ss.mm.ii., composto da n. 10 articoli, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 3) Di disporre la pubblicazione del suddetto Regolamento nella home page e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'APT;
- 4) Di dare atto che il Regolamento approvato col presente atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione sull'albo pretorio dell'APT Basilicata;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l'Agenzia;
- 6) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell'APT Antonio Nicoletti

Copia del presente atto viene affissa all'albo pretorio e trasmessa alle P.O. Servizio Affari Generali, Progetti Strategici, Progetti Territoriali e relazioni istituzionali e P.O. Bilancio-Patrimonio-Sicurezza per quanto di propria competenza.



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.



La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.




Il Funzionario incaricato

### AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE APT BASILICATA



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AD ESPERTI ESTERNI A NORMA DELL'ART 7, COMMI 6 E SS., DEL D. LGS 30.03.2001, N° 165/2001 E SS.MM II.

(Deliberazione del D.G. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_)



REGOLAMENTO PER II. CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AD ESPERTI ESTERNI A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMI 6 E SS., DEL D. LGS. 30.03.2001, N. 165 E SS., MM.II.

### Articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

- 1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Agenzia di Promozione Territoriale A.P.T., di incarichi individuali, con il ricorso a contratti di lavoro autonomo, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a norma dell'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 30.03.2001 n° 165 e ss.mm.ii.
- 2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi di lavoro autonomo individuate dagli articoli 2222 e ss. del Codice Civile e riconducibili, più precisamente, alla prestazione d'opera intellettuale.
- 3. Sotto il profilo del contenuto, gli incarichi di collaborazione possono avere ad oggetto:
  - Attività di studio, ossia di analisi su problemi di interesse dell'A.P.T., che si concludono con la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) Attività di ricerca, ossia di approfondimento su determinate materie e formulazione di proposte di soluzioni, previa definizione di un programma da parte dell'Agenzia;
  - c) Attività di consulenza, che prevedono l'acquisizione di pareri o valutazioni tecniche su specifiche questioni o prestazioni particolari non riconducibili ad attività ordinarie o continuative.

# Articolo 2 (Presupposti di legittimità per l'affidamento degli incarichi)

- 1. L'A.P.T. può conferire gli incarichi di cui al presente regolamento solo in presenza dei presupposti previsti dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e di eventuali altri prescritti dalla normativa vigente al tempo del conferimento dell'incarico.
- 2 Il conferimento degli incarichi, in particolare, è possibile, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali determinate dalla legge istitutiva o previste in programmi, progetti e interventi

assegnati all'Agenzia dalla Regione Basilicata, dallo Stato, dall'UE e da altri enti ed istituzioni.

- 3. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti solo in relazione ad obiettivi e/o progetti specifici e determinati, in coerenza con le esigenze di funzionalità dell'Agenzia e per prestazioni di natura temporanea ed altamente qualificata, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente.
- 4. Il conferimento di ciascun incarico è subordinato altresì al preventivo accertamento, da parte dell'APT, tenendo conto comunque delle mansioni esigibili in base all'ordinamento, dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
- 5. In relazione alle esigenze cui far fronte ed alle particolari professionalità richieste, l'Agenzia determina preventivamente durata, oggetto e compenso dell'incarico.
- 6. Il compenso è determinato, tenendo conto dei prezzi di mercato e/o della normativa di riferimento, ove esistente, e delle disponibilità di bilancio, in funzione della natura dell'attività oggetto dell'incarico e della sua complessità, delle competenze richieste, della quantità e qualità dell'attività da svolgere.
- 7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. è fatto divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dall'Agenzia anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale.
- 8. Nel provvedimento con il quale viene avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, comunque, nel provvedimento con il quale l'incarico viene conferito, deve essere attestata la sussistenza di tutti i presupposti di legittimità previsti dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e di eventuali altri prescritti dalla normativa vigente al tempo del conferimento, nonché il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e la relativa copertura finanziaria.

# Articolo 3 (Procedure e criteri per l'affidamento degli incarichi)

- 1. L'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento spetta al Direttore Generale che vi provvede mediante procedure comparative ai sensi dell'art. 7, comma 6-bis, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.
- 2. A tal fine, la competente struttura organizzativa dell'Agenzia predispone un avviso nel quale sono indicati:

- a) La definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi di attività dell'Agenzia,
- b) Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) La durata dell'incarico e la modalità di realizzazione;
- d) Il compenso per la prestazione, adeguatamente motivato, nonché tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento;
- e) I criteri attraverso i quali avverrà la comparazione dei curricula;
- f) Le modalità ed il termine per la presentazione dei curricula;
- g) Le modalità ed il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
- h) La struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento

### 3. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) Avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- c) Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, che a giudizio dell'APT, incidono sull'affidabilità o professionalità del candidato;
- d) Essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali o, in caso contrario, precisare i procedimenti penali pendenti;
- e) Non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
- f) Non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego o essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione;
- g) Essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legislazione per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- h) Non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Agenzia;
- i) Aver assolto con puntualità e diligenza incarichi precedentemente affidati dall'Agenzia o anche da altre Amministrazioni;
- j) Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri

artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, e per i servizi di orientamento, purchè gli incaricati siano in possesso di una adeguata esperienza nel settore. Sono fatte salve le previsioni normative che, per specifiche attività, determinino i requisiti degli incaricati.

- 4 L'avviso viene pubblicato nella home page e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'A.P.T. fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (normalmente quindici giorni, salvo che il termine sia ridotto in presenza di comprovati motivi di urgenza)
- 5. All'esame delle domande e alla valutazione comparativa dei *curricula* provvede il Direttore Generale con il supporto della competente struttura organizzativa dell'Agenzia ed il ricorso, se del caso, a commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte esperti esterni all'A.P.T. e/o dipendenti dell'Agenzia assegnati alle strutture che utilizzeranno la collaborazione.
- 6. Nella valutazione dei curricula si tiene conto dei seguenti elementi:
  - a) Qualificazione culturale e professionale;
  - b) Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) Ulteriori elementi legati alla specificità della collaborazione.
- 7. Per gli incarichi riguardanti attività e progetti di particolare natura e complessità, l'avviso può prevedere un colloquio, nonché la presentazione di progetti e/o proposte in relazione al contenuto ed alle finalità dell'incarico. In tal caso, ulteriori elementi di valutazione delle candidature possono essere anche: a) la qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico; b) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività.
- 8. Le risultanze della valutazione di cui sopra sono riportate in apposito documento (verbale o relazione) che deve essere specificamente richiamato nel provvedimento di conferimento dell'incarico, provvedimento nel quale devono essere indicati, altresì, gli elementi giustificativi della scelta e con il quale deve essere approvato lo schema del contratto/disciplinare d'incarico.
- 9. L'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e particolari previsti nel relativo avviso, e ad eventuali ulteriori accertamenti e/o adempimenti previsti dalla normativa vigente al tempo del conferimento. Per quanto riguarda, in particolare, i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, il conferimento

dell'incarico è subordinato, altresì, all'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 10. Dell'esito della procedura comparativa viene data la medesima pubblicità prevista per l'avviso di cui al precedente comma 4.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

# Articolo 4 (Conferimento di incarichi senza procedura comparativa)

Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa e con provvedimento motivato, l'Agenzia può conferire gli incarichi di cui al presente regolamento *intuitu personae*, prescindendo, cioè, dall'esperimento della procedura comparativa di cui ai precedenti commi, quando ricorra una delle seguenti circostanze tassative.

- a) Quando le procedure selettive di cui all'art. 3 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) Unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (unico candidato),
- c) In caso di particolare e comprovata urgenza, non imputabile all'Amministrazione, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art. 3;
- d) Per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o didattico-educativa non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

### Articolo 5 (Esclusioni)

- 1. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
  - a) Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge e, pertanto, privi di alcun margine di discrezionalità, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
  - b) Gli incarichi per la rappresentanza, il patrocinto e la difesa in giudizio dell'Agenzia nonché gli altri che hanno per oggetto i servizi legali di cui al codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
  - c) Gli incarichi di componente dell'Organismo Interno di Valutazione (O.I.V.), ove previsto;
  - d) Gli altri incarichi espressamente esclusi da disposizioni di legge (es. incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di lavori ed appalti di servizi, per i quali si applicano specifiche disposizioni normative).

# Articolo 6 (Formalizzazione dell'incarico, durata del contratto e liquidazione del compenso)

- 1. Alla formalizzazione degli incarichi di cui al presente regolamento si procede mediante stipulazione di apposito contratto di lavoro autonomo in cui sono riportati, quali elementi essenziali, l'oggetto, la durata, le modalità di svolgimento ed i momenti di verifica dei risultati, il compenso e le modalità di liquidazione
- 2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, la durata del contratto di collaborazione può essere prorogata, in via eccezionale, al solo fine del completamento dell'incarico conferito, esclusivamente in presenza di situazioni o circostanze sopravvenute non conosciute o conoscibili al momento del conferimento e, comunque, ove si registrassero ritardi non imputabili al collaboratore. Resta ferma, in ogni caso, la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Non è ammesso in nessun caso il rinnovo del contratto di collaborazione, se non espressamente previsto nell'Avviso di selezione.
- 3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione fra le parti in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e/o ai tempi dei trasferimenti finanziari relativi ai progetti da realizzare d'intesa con l'UE, lo Stato o la Regione.

# Articolo 7 (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

- 1. L'Agenzia controlla periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante la verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati, nonché del rispetto dei tempi programmati.
- 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto nel disciplinare d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l'Agenzia può richiedere al soggetto incaricato di integrare le prestazioni rese entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
- 3. In caso di risultati parzialmente soddisfacenti, l'Agenzia può chiedere al soggetto incaricato di integrare/modificare le prestazioni rese entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può procedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

### Articolo 8 (Pubblicità ed efficacia)

- 1. L'A.P.T. dà pubblicità agli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento con le modalità, nei termini e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- 2. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata all'adempimento, da parte dell'Agenzia, degli obblighi di cui all'articolo 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
- 3. In caso di omesso adempimento degli obblighi di cui al comma 2, il contratto è inefficace e l'eventuale pagamento del corrispettivo al collaboratore determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ne ricorrano le condizioni di legge.

### Articolo 9 (Controllo della Corte dei conti)

Conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 173, della Legge 23 12.2005, n° 266 e ss.mm.ii., gli atti di spesa relativi all'affidamento di incarichi di studio e consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

### Articolo 10 (Entrata in vigore, abrogazioni e rinvio)

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Agenzia.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni previgente disposizione regolamentare adottata dall'Agenzia in attuazione dell'art. 7, commi 6 e ss., del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
- 3 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale in materia conferimento di incarichi di collaborazione autonoma nelle pubbliche amministrazioni, nonché alle disposizioni del codice civile in materia di contratti di lavoro autonomo.